

STATUTO

CIRCOLO TENNIS CALISIO A.S.D.

Loc. Pradiscola, 20 - TRENTO



Art. 1 - Costituzione

1. È costituita una Associazione sportiva dilettantistica sotto la denominazione CIRCOLO TENNIS CALISIO **A.S.D.** che nel prosieguo del presente statuto è indicata con il termine "Associazione".

Art. 2 - Sede

1. L'Associazione ha sede in Trento fraz. Martignano — Loc. Pradiscola 20.

Art. 3 - Scopi

1. L'Associazione è senza fini di lucro, senza discriminazioni ed indirizzo di carattere politico, di religione o di razza e si ispira ai principi di democraticità e di uguaglianza di tutti i tesserati.

2. L'Associazione ha la finalità precipua la pratica agonistica e non, del tennis e del padel, di altre discipline sportive a carattere dilettantistico ed amatoriale sul territorio dello Stato italiano attraverso:

- a. La partecipazione, con propri tesserati, ad almeno un campionato nazionale individuale od a squadre;
- b. la partecipazione, con propri tesserati ad almeno un torneo debitamente autorizzato).

3. L'Associazione ha inoltre, tra le sue finalità, l'organizzazione e la pratica di attività sportive anche diverse dal tennis, di attività sociali, culturali e ricreative, la gestione di impianti sportivi di proprietà o dati a qualsiasi titolo in affidamento da terzi, la costruzione di impianti di proprietà o su terreni dati in affidamento da terzi con convenzione e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi.

Art. 4 - Durata

1. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 5 - Affiliazione

1. L'Associazione è affiliata alla Federazione Italiana Tennis e Padel (F.I.T.P.), della quale esplicitamente, per sé e suoi associati ed atleti aggregati, osserva e fa osservare Statuto, Regolamenti e quanto deliberato dai competenti organi federali, nonché la normativa del C.O.N.I.

2. L'Associazione si impegna, inoltre, ad adempiere gli obblighi di carattere economico, secondo le norme e le deliberazioni federali, nei confronti della F.I.T.P. e degli altri affiliati, ed a provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.T.P. ed agli altri affiliati, oltre che nel caso di scioglimento, anche in caso di cessazione appartenenza alla F.I.T.P.

3. I componenti del Consiglio Direttivo, in carica al momento della cessazione di appartenenza alla F.I.T.P. sono personalmente e solidalmente tenuti al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.T.P. ed agli altri affiliati.

4. L'Associazione potrà affiliarsi ad altre Federazioni riconosciute dal C.O.N.I.

Art. 6 - Riconoscimento di associazione sportiva

1. L'Associazione è riconosciuta, ai fini sportivi, con deliberazione del Consiglio Federale delle Federazioni di appartenenza, per delega del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. e al registro nazionale associazione sportive dilettantistiche (RASD).

2. Si obbliga a mantenere le caratteristiche idonee al riconoscimento ai fini sportivi ed ad apportare al presente Statuto le modificazioni che vengano imposte dalla legge o richieste dalle Federazioni di appartenenza.

Art. 7 - Organi sociali

1. Gli organi sociali sono:

- a. L'Assemblea;

- b. Il Presidente ;
- c. Il Consiglio Direttivo;
- d. Il Segretario;
- e. Il Tesoriere.

2. Tutte le cariche sociali sono conferite ed accettate a titolo gratuito ed attribuiscono soltanto il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione.

Art. 8 - Assemblea.

1. L'Assemblea degli associati è sovrana, è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione, è convocata in seduta ordinaria e straordinaria, dal Consiglio Direttivo, con avviso inviato agli aventi diritto almeno quindici giorni prima della data della riunione, nonché mediante affissione del medesimo termine, dell'avviso predetto presso la Sede sociale, ovvero con idonei mezzi di comunicazione informatici.
2. L'avviso deve contenere la sede, la data, l'ora e l'ordine del giorno, sia per la prima che per la seconda convocazione dell'assemblea.
3. L'Assemblea in seduta ordinaria è convocata entro il quarto mese di ciascun anno.
4. La convocazione dell'Assemblea sia in seduta ordinaria che straordinaria può avvenire in qualsiasi momento, ad iniziativa del Consiglio Direttivo o comunque deve sempre intervenire su richiesta motivata di almeno un terzo degli associati aventi diritto.

Art. 9 - Partecipazione all'assemblea.

1. Hanno diritto di partecipare all'assemblea con diritto di voto gli associati in regola con il pagamento dei contributi associativi. I soci minorenni hanno diritto di voto per il tramite degli esercenti la potestà genitoriale.
2. La partecipazione dell'associato all'assemblea è strettamente personale; è prevista la possibilità di delega solo ad altri associati aventi diritto al voto; ciascun associato, tuttavia, può essere portatore di una sola delega.

Art. 10 - Costituzione dell'Assemblea.

1. L'Assemblea in seduta ordinaria, ove non disponga diversamente l'Assemblea, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, il quale nomina tra i soci un segretario verbalizzante, è validamente costituita:
 - a. in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto al voto;
 - b. in seconda convocazione, a maggioranza assoluta degli associati aventi diritto al voto.

Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

2. L'Assemblea in seduta straordinaria è validamente costituita:
 - a. in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto al voto;
 - b. in seconda convocazione, a maggioranza assoluta degli associati aventi diritto al voto.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 11 - Compiti dell'Assemblea.

1. Sono compiti dell'Assemblea in seduta ordinaria:
 - a. approvare la relazione del Consiglio Direttivo;
 - b. eleggere i componenti il Consiglio Direttivo stabilendone il numero dei componenti;
 - c. eleggere i sostituti dei componenti eventualmente dimissionari;
 - d. approvare il rendiconto consuntivo;
 - e. approvare i programmi dell'attività da svolgere;
 - f. deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno,
 - g. decidere su tutte le questioni che il Consiglio Direttivo ritiene opportuno di sottoporre e su quelle proposte dagli associati.
2. Sono compiti dell'Assemblea in seduta straordinaria:

- a. deliberare le modificazioni statutarie;
- b. deliberare lo scioglimento, la trasformazione e fusione dell'Associazione e nominare i liquidatori;
- c. deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale poste all'ordine del giorno.

3. Le proposte degli associati debbono essere comunicate al Consiglio Direttivo in tempo utile per essere inserite nell'Ordine del Giorno nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Art. 12 - Approvazione delle deliberazioni assembleari.

1. Le deliberazioni dell'Assemblea in seduta ordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, devono essere approvate con il voto favorevole della metà più uno dei voti espressi (esclusi gli astenuti).
2. Le deliberazioni dell'Assemblea in seduta straordinaria devono essere approvate:
 - a. in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno la metà più uno di tutti gli associati aventi diritto di voto;
 - b. in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati presenti aventi diritto al voto.
3. Tutte le delibere assembleari ed i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel Libro delle Assemblee dei soci, sono liberamente consultabili da parte di tutti gli aventi diritto a partecipare all'Assemblea.

Art. 13 - Eleggibilità - Incompatibilità.

1. Alle cariche associative possono essere eletti soltanto gli associati che abbiano maturato almeno tre anni di partecipazione sociale e che siano in regola con il versamento delle quote sociali.
2. I candidati alle cariche dovranno impegnarsi ad assumersi impegni ed obblighi finalizzati all'attività dell'Associazione che precedentemente siano stati sottoscritti ed assunti dal Presidente e dal Direttivo, liberando con ciò il Presidente dimissionario o che comunque cessa di ricoprire tale carica.
3. L'Associazione a sua volta si impegna ad intervenire a supporto del Presidente e del Direttivo qualora soggetti terzi titolari di garanzie rilasciate dai predetti per atti necessari al regolare avvenimento della vita sociale autorizzati dall'assemblea ponessero in esecuzione le garanzie medesime.
4. Tutti gli incarichi sono a titolo gratuito ed hanno la durata di anni due.
5. Le cariche e gli incarichi sono riconfermabili.

Art 14 - Consiglio Direttivo.

1. Il Consiglio Direttivo è composto da tre a cinque consiglieri.
2. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice-Presidente e nomina il Segretario e il Tesoriere.
3. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all'anno, su convocazione del Presidente; può riunirsi, in seduta straordinaria ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta almeno un terzo dei Consiglieri. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 15 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo.

1. Al Consiglio Direttivo sono devolute tutte le attribuzioni relative all'organizzazione ed alla gestione amministrativa e tecnica dell'Associazione. Tra l'altro il Consiglio Direttivo:
 - a. predisporre il rendiconto consuntivo da sottoporre all'Assemblea, la relazione sull'attività associativa ed i programmi dell'attività da svolgere;
 - b. determina l'ammontare dei contributi degli associati;
 - c. stabilisce la data e l'Ordine del Giorno dell'Assemblea;
 - d. esegue le deliberazioni dell'Assemblea;
 - e. emana i regolamenti interni e di attuazione del presente Statuto per l'organizzazione dell'attività associativa;
 - f. approva i programmi tecnici ed organizzativi dell'Associazione;

- g. amministra il patrimonio associativo, gestisce l'associazione e decide tutte le questioni associative che non siano di competenza dell'Assemblea;
- h. delibera i provvedimenti di ammissione e di radiazione degli associati;
- i. assume le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in conto capitale, per la gestione dell'Associazione;
- j. assume le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- k. assume le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
- l. predispone la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale nonché la predisposizione di una rendicontazione preventiva annuale;
- m. determina l'ammontare delle quote sociali;
- n. esercita la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- o. esercita la facoltà di procedere per cooptazione la designazione di nuovi consiglieri tra i soci, in luogo di quelli dimissionari, fino ad un numero massimo che non modifichi la percentuale di quelli eletti dall'assemblea; tale nomina dovrà ratificarsi da parte dell'assemblea in occasione della prima successiva convocazione;
- p. delibera sull'ammissione di nuovi soci;
- q. esercita ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

Art. 16 — Il Presidente.

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, la firma degli atti e dei provvedimenti con potestà di delega, coordina l'attività per il regolare funzionamento dell'Associazione, adotta i provvedimenti a carattere d'urgenza con obbligo di riferirne al Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva.

Art. 17 - Il Vice-Presidente.

1. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di legittimo impedimento, esercitandone le funzioni.

Art. 18 - Il Segretario.

1. Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Provvede a conservare contratti ed ordinativi, provvede a liquidare le spese verificandone la regolarità ed autorizzando il Tesoriere al materiale pagamento.

Art. 19 - Il Tesoriere.

1. Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa, può avvalersi di un cassiere per la redazione della contabilità, redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi predisponendone, di concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli Associati.

Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico finanziario annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di contributi pubblici, ovvero eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Il Segretario ovvero il Tesoriere, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito dal Vicepresidente per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento.

Art. 20 - Associati - Atleti aggregati.

1. L'Associazione è composta dagli associati ai quali sono riconosciuti eguali diritti e doveri nell'ambito delle disposizioni del presente Statuto.

La qualifica di socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione o decesso.

Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'espulsione è prevista quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione. L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera al socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il socio interessato può presentare ricorso entro 15 giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

2. Può essere prevista la categoria di aggregati composta da atleti che svolgono esclusivamente attività agonistica a favore dell'Associazione; essi devono essere in possesso di tessera agonistica federale e possono partecipare solo a tale tipo di attività.

Art. 21 - Ammissione alla Associazione.

1. L'ammissione alla Associazione è subordinata alle seguenti condizioni

- a. presentazione della domanda;
- b. pagamento dei contributi associativi;
- c. accettazione senza riserve del presente Statuto;
- d. accettazione della domanda ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo;
- e. le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

2. Il Consiglio Direttivo può emanare norme particolari per l'ammissione degli aggregati atleti.

Art. 22 - Tesseramento.

1. Tutti gli associati devono essere annualmente tesserati ad almeno una Federazione riconosciuta dal C.O.N.I a cura dell'Associazione.

Art. 23 - Cessazione di appartenenza all'Associazione.

1. La qualifica di associato si perde:

- a. per dimissioni presentate per iscritto almeno due mesi prima della chiusura dell'anno sociale;
- b. per morosità secondo i termini fissati dal regolamento associativo;
- c. per radiazione pronunciata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi o gravi infrazioni allo Statuto od al regolamento, previa contestazione all'interessato del fatto addebitatogli.

2. Il provvedimento è comunicato all'interessato a mezzo lettera raccomandata.

Art. 24 - Fondo comune - Entrate.

1. Il Fondo comune è costituito:

- a. dalle quote di partecipazione degli associati e dagli eventuali versamenti degli stessi a titolo di versamento al fondo iniziale di dotazione;
- b. da tutti i beni mobili ed immobili appartenenti all'Associazione;
- c. dai trofei aggiudicati definitivamente in gara.

2. Le entrate annuali dell'Associazione sono costituite:

- a. dai contributi degli associati e dalle elargizioni di terzi, enti pubblici e privati;

- b. da ogni altra entrata che concorra ad incrementare il fondo comune.

Art. 25 - Contributi degli associati.

1. Ogni associato deve versare i contributi stabiliti dall'Associazione alle scadenze e con le modalità da esse indicate.
2. Gli associati che a seguito di invito scritto, non provvedano nei trenta giorni successivi alla comunicazione al pagamento dei contributi scaduti sono dichiarati da Consiglio Direttivo sospesi da ogni diritto associativo.
3. Il protrarsi del mancato pagamento dei contributi scaduti per oltre tre mesi comporta la radiazione dell'associato inadempiente, deliberata dal Consiglio Direttivo.
4. Le quote di partecipazione non sono rivalutabili e non sono trasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

Art. 26 - Rendiconto consuntivo.

1. L'esercizio dell'associazione si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il Presidente dell'Associazione deve sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto economico e finanziario relativo all'attività complessivamente svolta nell'esercizio precedente.
3. Il rendiconto regolarmente approvato deve essere tenuto e conservato, ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ed è a disposizione degli associati per la consultazione.

Art. 27 - Reinvestimenti degli avanzi di gestione.

1. Gli eventuali avanzi di gestione, che scaturiscono alla chiusura di ogni esercizio finanziario, devono essere reinvestiti nell'ambito delle finalità di cui all'art. 3.
2. Durante la vita dell'Associazione è vietato distribuire agli associati anche in modo indiretto utili od avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o fondo comune, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Art. 28 - Provvedimenti disciplinari.

1. Sia le Federazioni sia l'Associazione possono adottare i provvedimenti disciplinari di cui ai successivi art. 29 e 30 indipendentemente l'una dall'altra.

Art. 29 - Provvedimenti disciplinari dell'Associazione.

1. I procedimenti disciplinari che può adottare il Consiglio Direttivo nei confronti degli associati e degli atleti aggregati sono:

- a. ammonizione;
- b. sospensione a termine (fino al massimo di un anno);
- c. radiazione.

2. Il procedimento disciplinare ha inizio con la contestazione dell'addebito e deve garantire il diritto di difesa dell'incolpato.

Art. 30 - Provvedimenti disciplinari delle Federazioni.

1. Gli organi di giustizia delle Federazioni riconosciute dal C.O.N.I. possono adottare provvedimenti disciplinari carico;

- a. dell'Associazione;
- b. degli amministratori dell'Associazione;
- c. dei tesserati dell'Associazione.

Art. 31 - Responsabilità dell'Associazione per i provvedimenti disciplinari delle Federazioni.

1. L'Associazione è tenuta a rispettare ed a far rispettare ai propri associati ed atleti aggregati i provvedimenti disciplinari emanati dagli organi delle Federazioni riconosciute dal C.O.N.I.

Art. 32 - Collegio arbitrale.

Approvato nell'assemblea straordinaria del 01.12.2023

1. Gli associati e gli atleti aggregati si impegnano a non adire le vie legali per le eventuali divergenze che sorgano con l'Associazione e fra loro per motivi dipendenti dalla vita associativa.
2. Essi si impegnano, altresì a rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione delle controversie che possano essere rimesse ad arbitri, ai sensi dell'art. 809 del Codice di Procedura Civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa e che non rientrino nella competenza normale degli organi di giustizia federali o associativi.
3. Per quanto riguarda la composizione, i poteri, le procedure ed il lodo, si intendono qui richiamati espressamente gli art. 61 e 62 dello Statuto e gli art. 108 e 109 del Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana Tennis.

Art 33 - Vincolo di giustizia - clausola compromissoria.

1. L'Associazione, dal momento della affiliazione, e gli associati e gli atleti aggregati, dal momento dell'ammissione all'associazione stessa, sono impegnati a rispettare il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria previsti nello Statuto e nei Regolamenti della F.I.T.P. e delle Federazioni di appartenenza.

Art 34 - Obblighi di carattere economico.

1. I componenti del Consiglio Direttivo in carica al momento della messa in liquidazione dell'Associazione, sono tenuti personalmente e solidamente al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.T. e alle Federazioni di appartenenza.

Art 35 - Indisponibilità del patrimonio dell'Associazione.

1. In nessun caso può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato a titolo di versamento al fondo iniziale di dotazione oppure a titolo di quote associative.
2. In ipotesi di scioglimento per qualunque causa è fatto obbligo all'Associazione di devolvere il patrimonio esistente ad altre associazioni con finalità analoghe con riferimento al Decreto Legislativo n. 36/2021, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 36 - Richiamo normativo.

1. Per quanto non contemplato nel presente Statuto valgono, se ed in quanto applicabili, le norme in materia del Codice Civile e delle leggi speciali.

Approvato il 01 dicembre 2023

In data 01 dicembre 2023 alle ore 19.00 si riunisce presso la sede del Circolo Tennis Calisio in loc Pradiscola a Trento l'assemblea straordinaria in prima convocazione, dei soci dell'Associazione Sportiva Circolo Tennis Calisio per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifiche dello Statuto

La prima convocazione non può ritenersi valida per la mancanza del numero legale.

Alle ore 20.00 si riunisce l'Assemblea Straordinaria in seconda convocazione dei soci dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo Tennis Calisio per discutere e deliberare il soprariportato ordine del giorno.

Sono presenti n. 13 soci (compresi i tre membri del Consiglio Direttivo) aventi diritto al voto.

L'assemblea nomina come Presidente dell'Assemblea Straordinaria il socio Luca Pedrotti e come segretario il socio Michele Adamoli. Il presidente dell'Assemblea, accertata la regolarità della convocazione, dichiara aperta l'Assemblea Straordinaria.

La vicepresidente del Circolo Roberta Nicolini illustra ai soci le modifiche dello statuto, modifiche dovute a seguito della nuova legge sullo sport. Vengono proposte delle modifiche e delle integrazioni dei vari articoli:

In tutti gli articoli viene sostituita la sigla F.I.T con **F.I.T.P.**

- art. 3 punto 1. ".....e si ispira ai principi di democraticità e di uguaglianza di tutti i tesserati"

punto 2 ".....del tennis e del padel, di altre discipline sportive

- art.5 punto 1. ".....e Padel (F.I.T.P.)."

- art.6 punto 1."..... e al registro nazionale associazione sportive dilettantistiche (RASD).

- art.6 punto 2.".....delle Federazioni di appartenenza"

- art. 9 punto ...I soci minorenni hanno diritto di voto per il tramite degli esercenti la potestà genitoriale

- art.35 ".....con riferimento al Decreto Legislativo n. 36/2021,"

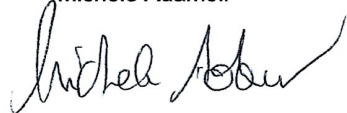
I soci non sollevando nessuna critica approvano lo statuto all'unanimità.

Null'altro essendovi da deliberare, Il Presidente Pedrotti Luca scioglie la riunione alle ore 21,30.

Trento, 01 dicembre 2023

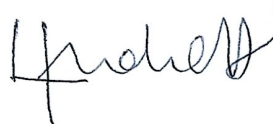
IL SEGRETARIO

Michele Adamoli



IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

Luca Pedrotti



AGENZIA DELLE ENTRATE DI TRENTO

REG.	PACAMENTO DEL	19 DIC 2023
IPOT.	R.C.I.O. IL	2073
VOL.	IP	3
ESLLO	SERIE	3
DIR.		
TOTALE		